



Afi – Monselice Associazione delle Famiglie ONLUS

Via M. Polo, 14 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429/783298 Fax. 0429/1961800
e-mail: - afimonselice@afifamiglia.it web: www.afifamiglia.it



C.F. 91013140289

Iscritta all'Albo delle Associazioni di Volontariato del Veneto, n°PD 0561

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi giovedì 11 luglio 2019 alle ore 21.00, in seconda convocazione, si riunisce l'assemblea straordinaria dell'Afi-Monselice, presso l'Autofficina Munaro in via Gambarare, 1A Monselice (PD). La presidente Veronica Bolzonaro chiama a presiedere l'Assemblea Roberto Bolzonaro. Funge da segretaria Ravarotto Rosella. Bolzonaro Roberto prima di dare inizio ai lavori verifica la validità dell'Assemblea. I soci iscritti sono 137, servono quindi 69 soci. Dall'elenco firme risultano 70 soci, tra i presenti e le deleghe. L'Assemblea è valida e si riunisce per discutere il seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. **Approvazione nuovo Statuto associativo avente a riferimento il D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**
2. **Votazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019**
3. **Elezione del Presidente e dei Consiglieri per il prossimo triennio**
4. **Vacanze estive e progetti in corso**
5. **Echi dal Convegno Afi a Roma "La famiglia vota con il portafoglio"**
6. **varie**

Punto n. 1

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Roberto Bolzonaro e quale Segretaria la sig.ra Rosella Ravarotto. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. Bolzonaro Roberto dà la parola ad Anna Gazzetta del consiglio direttivo che ha seguito l'iter della Riforma del Terzo Settore, la quale illustra le decisioni prese dal Consiglio Direttivo ed i contenuti del nuovo Statuto. Gazzetta riferisce che in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 Codice del Terzo settore si rende necessario modificare lo Statuto. Il Consiglio direttivo ha deciso, nell'occasione, di proporre la trasformazione della nostra Associazione da Volontariato a Promozione Sociale per due motivi:

1. uniformarsi alle scelte di Afi Nazionale e tutte le altre Afi d'Italia della confederazione che hanno scelto di essere di Promozione Sociale;
2. poter operare non solo verso terzi ma anche verso i propri soci, pur rimanendo volontari

Di seguito spiega le caratteristiche principali del nuovo Statuto. Terminata l'esposizione si apre un'ampia discussione e successivamente si passa alla votazione. L'Assemblea

Delibera all'unanimità

il cambiamento da Associazione di volontariato ad Associazione di Promozione sociale e il relativo Statuto. Il nuovo statuto, viene allegato al presente verbale. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Punti 2-3-4-5-6 OMISSIS

Terminato l'odg la seduta si chiude alle ore 23.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La verbalizzatrice
Rosella Ravarotto

Rosella Ravarotto

La Presidente
Veronica Bolzonaro



Documento firmato digitalmente da

Veronica Bolzonaro

Veronica Bolzonaro

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ESTE
REG. A ESTE IL 4 SET. 2019 N. 1550 CERIE 3
ESATILEURO ESATILEURO



Il Funzionario addetto (*)

Roberto BERTON

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

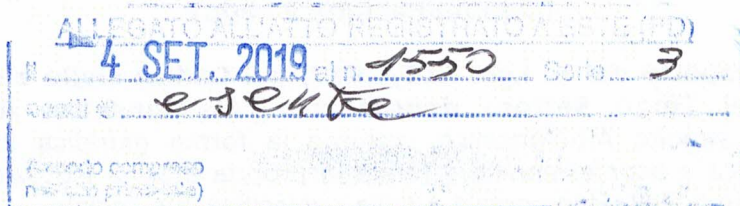




Afi – Monselice Associazione delle Famiglie

Via M. Polo,14 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429/783298 Cell.349 2866298
e-mail: - afimonselice@afifamiglia.it web: www.afifamiglia.it

C.F. 91013140289



STATUTO Associazione di promozione sociale

Afi-Monselice
Associazione delle famiglie



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Afi-Monselice Associazione delle famiglie APS", di seguito Afi-Monselice, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'associazione ha sede legale in via Marco Polo, 14 nel comune di Monselice (PD)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo, finalità e Attività)

L'Associazione si fonda sul principio della centralità della famiglia quale:

- "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29, 30, 31);
- "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1981, III parte, par. 42).

L'azione dell'Afi-Monselice è diretta al fine di valorizzare e promuovere la famiglia come nucleo fondamentale della società e favorirne la partecipazione attiva nella vita sociale e politica. Per questo, fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della S. Sede (1983) e si propone di concretizzare in ogni ambito





quanto nel succitato documento viene espresso.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Afi-Monselice APS opera per :

- il sostegno alle famiglie, specialmente, ma non esclusivamente, a quelle in via di costituzione, a quelle giovani e a quelle in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura (economica, fiscale, giuridica, relazionale, per la presenza di soggetti deboli);
- la promozione dell'accoglienza, anche temporanea, e del sostegno di minori che vivono in condizioni di grave disagio familiare sia italiani che stranieri;
- rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che essa è chiamata a svolgere nella società, per la promozione della persona e del bene comune
- favorire a tutti i livelli, culturale, sociale, politico e economico il riconoscimento della famiglia come risorsa e soggetto sociale, con pieno diritto di cittadinanza;
- l'attuazione di adeguate politiche familiari che riconoscano la centralità della famiglia nella società, ne favoriscano le funzioni e valorizzino l'azione relazionale, sociale e solidale delle famiglie da parte delle Istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- la creazione e l'attivazione di reti di famiglie e di organismi aggregativi al fine di accrescere il capitale sociale relazionale;
- promuovere l'associazionismo familiare;
- operare nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale e della beneficenza;
- intervenire sull'opinione pubblica riguardo alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici della persona e della famiglia;
- diffondere e promuovere l'esperienza dei gruppi di acquisto solidale ed in particolare dei gruppi di acquisto familiare con finalità solidaristiche fra famiglie;
- diffondere e promuovere l'esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto;
- diffondere e promuovere azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- e in generale, per ogni altra finalità di promozione della famiglia e del suo ruolo pubblico e privato.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in



- promuovere e sostenere la solidarietà tra famiglie attraverso il mutuo-aiuto, l'affiancamento di famiglie immigrate nel loro percorso di inserimento sociale, il sostegno scolastico dei bambini;
- sostenere minori e/o nuclei familiari che versino in situazione di disagio sociale e che necessitino di aiuto assistenziale ed educativo;
- elaborare ed attivare progetti di coinvolgimento delle famiglie nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica;
- intervenire pubblicamente in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia, che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;
- interagire o cooperare in materia di politica familiare, con istituzioni, enti, società, privati e ogni altro interlocutore, dal livello locale fino, di norma, al regionale;
- realizzare progetti di conciliazione dei tempi del lavoro e della famiglia in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio;
- diffondere la pratica dell'acquisto solidale e attivare gruppi di acquisto familiare con finalità solidaristiche e di sviluppo relazionale tra famiglie, realizzare percorsi territoriali di economia civile;
- sostenere progetti in Ecuador di assistenza sanitaria a persone disagiate.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.6

(Rapporti con gli organismi civili e religiosi)

- 1) Nel perseguimento dei propri obiettivi, l'Afi-Monselice collabora con gli organismi civili e religiosi, senza scopo di lucro, che a vario titolo operano per un'effettiva promozione della famiglia.
- 2) L'Afi-Monselice può inoltre consociarsi o aderire ad altre realtà operanti sul tema comune della famiglia fondata sul matrimonio.

ART. 7

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.



L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola col versamento della quota;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra i soci e sia tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.11 (Struttura)

- 1) L'Afi-Monselice ha carattere locale e può comprendere coordinamenti di Area che vengono definiti dal Consiglio Direttivo e coordinati dal Presidente.
- 2) L'Afi-Monselice opera nel proprio ambito locale in piena autonomia patrimoniale, gestionale, di bilancio e operativa nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dagli organi nazionali.

ART. 12 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- a) Organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.



Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario e inviata al recapito risultante dal libro degli associati

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 (Assemblea ordinaria)



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,



- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea, assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



**ART. 19
(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART.20
(Coordinamenti di area)**

- 1) I Coordinamenti di Area possono essere costituiti su mandato del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte i soci presenti sul territorio di competenza, che eleggono il proprio Consiglio di Area con modalità analoghe a quelle previste per il Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio di Area è costituito dal Coordinatore di Area, dal Vice-coordinatore di Area e da altri tre Consiglieri.
- 3) Tutte le cariche sociali citate nel presente articolo hanno durata triennale.
- 4) Il coordinamento di Area svolge le attività previste dallo statuto nella propria Area ma senza autonomia finanziaria.

**Art. 21
(Libri sociali)**

L'associazione Afi-Monselice ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)



Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità dell'associazione)



Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale Afi-Monselice può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

